



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITÀ, FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07715 del 18/06/2025

Proposta n. 21187 del 16/06/2025

Oggetto:

L.R. n. 39/02 "Norme in materia di gestione forestale". Art 16 "Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva. Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Caprarola (VT) - Area interna alla Riserva Naturale Lago di Vico - Periodo di validità 2019/2020 - 2032/2033. Riapprovazione del PGAF e adeguamento alla Sentenza n.1772 del 1.02.23 - N. 13713.2019 REG.RIC

Proponente:

Estensore	ALLEGRETTI SAVERIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ALLEGRETTI SAVERIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: L.R. n. 39/02 "Norme in materia di gestione forestale". Art. 16 "Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva. Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Caprarola (VT) – Area interna alla Riserva Naturale Lago di Vico – Periodo di validità 2019/2020 – 2032/2033. Riapprovazione del PGAF e adeguamento alla Sentenza n.1772 del 1.02.23 - N. 13713.2019 REG.RIC

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la legge regionale (LR) 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, concernente: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, concernente: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 203 del 24/04/2018 recante *“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la DGR n. 139 del 16/03/2021, recante *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”*, con cui si stabilisce, tra l'altro, che, con vigenza 1° aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in *“Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”*, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze in materia di risorse forestali;

VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione regionale *“Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste”* in attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante *“Direttiva del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542”* ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l'altro, alla soppressione dell'Area *“Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali”* e all'istituzione dell'Area *“Governo del Territorio e Foreste”*;

VISTA la DGR n. 853 del 04/12/23, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di organizzazione n. G16822 del 14/12/2023 con il quale si è provveduto, nell'ambito della neoistituita Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, a confermare lo stesso personale e le stesse strutture a rilevanza dirigenziale già istituite nella Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste;

CONSIDERATO che, con atto di organizzazione G01459 del 13/02/2024, modificato con atto di organizzazione n. G02265 del 29/02/2024, si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste e sono state approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici, fissandone la decorrenza al 1° maggio 2024;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G04917 del 29/04/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della struttura Area *“Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione”* al Dott. Agr. Fabio Genchi;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G05072 del 30/04/2024 con cui il personale non dirigenziale viene assegnato alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO il Regio Decreto (RDL) 30 dicembre 1923, n. 3267 – *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”* ed il suo Regolamento di attuazione (RD) 16 maggio 1926, n. 1126 – *“Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;

VISTA la LR 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e in particolare l'art. 100 comma 1 lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l'approvazione degli strumenti di pianificazione forestale;

VISTA la LR 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. - *“Norme in materia di gestione delle risorse forestali”* ed in particolare quanto stabilito all'art. 16 che disciplina l'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale – (PGAF) in istruttoria presso gli Uffici regionali;

VISTO il Regolamento regionale (RR) 18 aprile 2005, n. 7 *“Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”*;

VISTA la DGR 14 febbraio 2005, n. 126 - *“Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale”* ed in particolare quanto stabilito all'art. 5 dell'Allegato 2 in materia di procedure amministrative inerenti all'approvazione e resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO il Decreto legislativo (D.lgs) 3 aprile 2018, n. 34 – *“Testo Unico in materia di Foreste e di Filiere Forestali”*;

VISTO il D.lgs (Codice) 22 gennaio 2004, n. 42 e smi – *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, con particolare riferimento a quanto riportato all'art. 149 in merito agli interventi esonerati dall'obbligo di acquisire Titolo paesaggistico;

VISTA la LR 06 luglio 1998, n. 24 e smi – *“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”*;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale (Corte) 25 settembre 2018, n.201, con particolare riferimento a quanto dichiarato in materia di esonero dall'autorizzazione paesaggistica degli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez. V (TAR) 12 dicembre 2022, n. 16572, secondo la quale l'approvazione della proposta di PGAF non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi in essa previsti;

CONSIDERATO che il PGAF è lo strumento volto a garantire la rinnovazione dei boschi e che, non prefigurandosi cambio della destinazione d'uso, il taglio dei boschi in quanto attività culturale, ai sensi dell'art. 149 lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* (Vincolo paesaggistico ricognitivo), e ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, non necessita di autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO che la Legge 9 ottobre 2023 n.136 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00148)”* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 236 del 09.10.2023, è stata apportata una modifica all'articolo 149, comma 1, lettera c), D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), di conseguenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei tagli culturali esecutivi in area con Vincolo paesaggistico dichiarativo non è più necessario il rilascio preventivo dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la Determinazione n. B2457 del 09.06.2009 *“Tagli selvicolturali intercalari, tagli di avviamento e/o conversione ad alto fusto e validità del Piano dei Tagli dei PGAF/PPT”*;

VISTA la LR n. 7 del 14 luglio 2014 e s.m.i. *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”* e in particolare l'art. 2, commi 31, 32 e 33 relativamente all'abrogazione dell'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39, alla soppressione del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente – CTSA sezione Foreste e alla conseguente attribuzione delle funzioni ex CTSA alle competenze ordinarie delle Strutture regionali;

VISTO il verbale del Tavolo tecnico tenutosi in data 09/01/2019, al fine di condividere i risultati derivanti dall'istruttoria delle osservazioni pervenute e dall'applicazione dell'intervenuta disposizione legislativa regionale, trasmesso agli interessati con nota prot. n. 31472 del 15/01/2019;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri obbligatori previsti dalla DGR n. 126/2005:

- Parere Area Diritti Collettivi della Regione Lazio emesso in data 16/07/2010 con protocollo n. 123839;
- Parere ex art. 6 del RR n. 7/05, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 197790 del 09/05/2011, rilasciato dall'Area Conservazione Natura e Foreste - Direzione Regionale Ambiente per effetto delle funzioni delegate ai sensi della LR n. 4/2007 nelle more dell'istituzione dell'organo consultivo;
- Parere ex art. 4 della LR n. 29/1997, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 327015 del 22/07/2011, rilasciato dalla Direzione Regionale Ambiente ai sensi dell'art. 13 della LR n. 74/1991 nelle more dell'istituzione dell'organo consultivo;
- Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 08/09/1997 n. 357 e s.m.i. acquisita al prot. reg. n. 343714 del 02/08/2011, rilasciato dall'Area Conservazione Natura e Foreste - Direzione Regionale Ambiente;
- Nulla Osta della Riserva Naturale Lago di Vico prot. n. 1701 del 15/10/2012 inviato con nota prot. n. 6621 del 23/10/2012 dal Comune di Caprarola di cui al protocollo della Regione n. 518346/DA/08/10 del 28/11/2012;

VISTA la nota n. 659575 del 23/10/2018 in cui l'Area regionale competente per gli Usi Civici, a seguito della Legge Nazionale 20/11/2017 n. 168 "*Norme in materia di domini collettivi*", dichiara che gli enti gestori di usi civici non sono più obbligati ad ottenere l'approvazione di quelle norme regolamentari necessarie alla gestione dei loro beni, in quanto demandate al dominio collettivo nelle forme che essi stessi si daranno, e che, pertanto, ai fini della competenza in materia, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente gestore in cui si attesti che non venga ostacolato o limitato in alcun modo l'esercizio dei diritti collettivi esistenti;

CONSIDERATE le dichiarazioni del Sindaco durante il Tavolo Tecnico con cui ha assicurato che il PGAF non ostacola o limita in alcun modo l'esercizio dei diritti collettivi esistenti;

VALUTATA la validità del PGAF approvato per le componenti forestali escluse dall'applicazione del sopra citato art. 34 bis ex LR 39/2002;

PRESO ATTO dell'aggiornamento del Piano, così come derivante dalle indicazioni tecniche emerse nel corso del sopra citato Tavolo tecnico del 09/01/2019, comprensivo dell'integrazione cartografica del piano degli interventi (sebbene non esattamente sovrapponibile alla CTR ma indicativo delle PF al taglio e della loro sequenza), inviato dal Comune di Caprarola con nota prot. n. 3895 del 13/04/2019 ed acquisito agli atti con prot. 299583 del 16/04/2019;

VISTA la nota del Comune di Caprarola prot. n. 4447 del 03/05/2019, acquisita con prot. n. 339858 del 06/05/2019, con la quale si richiede la modalità di gestione delle PF definite a faggeta per qualsiasi tipologia di intervento e, in special modo, per interventi urgenti volti ad evitare pregiudizi di qualsivoglia natura anche a terzi;

RITENUTO di poter indicare, in riscontro alla sopra citata nota del Comune, che nelle PF a prevalenza di faggio - escluse dalle utilizzazioni - le sole operazioni consentite, oltre a quanto previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 34 bis della LR n. 39/2002, siano quelle di messa in sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità che il Sindaco *pro tempore* vorrà individuare secondo precisi atti istituzionali, coerenti - laddove necessario - con la normativa forestale e ambientale vigente;

CONSIDERATO che il PGAF in oggetto è stato reso esecutivo con Determinazione dirigenziale n. G11244 del 28 agosto 2019 e con Determinazione dirigenziale n. G14790 del 29 ottobre 2019 venivano indicate ulteriori specificazioni all'esecutività;

CONSIDERATO che con Sentenza n.1772 del 1.02.23 - n. 13713.2019 REG. RIC è stata accolta la richiesta di annullamento della Determinazione dirigenziale n. G11244 del 28 agosto 2019, mediante cui veniva reso esecutivo il "Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Caprarola (VT) – Area interna alla Riserva Naturale di Lago di Vico – Periodo di validità 2019/2020 – 2032/2033" e della Determinazione dirigenziale n. G14790 del 29 ottobre 2019 con indicate ulteriori specificazioni all'esecutività;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11344867 del 18/09/2024 si è convocata una riunione tecnica, propedeutica all'adeguamento alla normativa vigente degli atti di approvazione e di esecutività del PGAF, posti in essere dalla Regione Lazio con Determinazione dirigenziale di approvazione n. A05324 del 05/06/2012, modificata con Determinazione dirigenziale n. G15796 del 07/11/2014, e con Determinazione dirigenziale di esecutività n. G11244 del 28/08/2019, meglio specificata con Determinazione dirigenziale n. G14790 del 29 ottobre 2019 del Piano di Gestione ed Assestamento forestale - PGAF del Comune Caprarola (VT) a seguito della Sentenza n. 1772 del 01/02/2023 emanata dal TAR del Lazio;

CONSIDERATO che, come si evince dal verbale del 4.09.2024, durante la riunione tecnica:

- si sono poste le basi per adeguare il PGAF alla Sentenza n.1772/2023 con cui è stata esclusa la possibilità di effettuare tagli sperimentali all'interno della faggeta depressa;
- sono state riviste alcune prescrizioni della Determinazione di esecutività, in particolare la **lettera e**, in quanto per normativa vigente la proprietà, dopo l'aggiudicazione del taglio, dovrà provvedere ad individuare una figura preposta al collaudo del progetto esecutivo (*Collaudatore in corso d'opera*) che deve seguire la corretta esecuzione dei lavori nella fase di cantiere;
- che il PGAF verrà riapprovato con l'adeguamento alla Sentenza n.1772 del 01/02/2023, anche in visione del fatto che il Comune non ha reso esecutivo nessun intervento di taglio programmato e si è ribadito che il periodo di validità rimarrà invariato;
- che le prescrizioni impartite con la Determinazione di approvazione verranno ribadite, tranne quelle parti in contrasto con l'adeguamento alla Sentenza e alla normativa vigente;
- che la Determinazione di esecutività n. G11244 del 28/08/2019, verrà rimodulata e il PGAF riapprovato, eliminando ogni riferimento ai tagli sperimentali che non si possono effettuare nelle faggete depresse;

CONSIDERATO che il verbale della riunione tecnica è stato inviato agli enti preposti all'approvazione con nota prot. n. 1298364 del 22.10.2024;

CONSIDERATO che le operazioni diverse dal taglio colturale, previste nel PGAF, sono da intendersi come linee di indirizzo e, sebbene autorizzate per quanto di competenza dell'Area, dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO che l'avvenuta approvazione della proposta di PGAF abbia valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurandosi come collaudo dei dati dendrometrici e che la suddetta approvazione non certifica le provvigioni legnose presenti su ogni PF e nel complesso del Piano, ma attesta unicamente la coerenza del Piano con la normativa vigente, la coerenza dello stato dei luoghi con quanto riportato nella pianificazione - sebbene appurato sulla base delle dichiarazioni del tecnico, della proprietà e sulla verifica a campione - e approva le scelte selvicolturali di gestione e trattamento previste;

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento forestale, così come stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/2005 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

RITENUTO pertanto opportuno riapprovare il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale - PGAF del Comune di Caprarola (VT) - Area interna alla Riserva Naturale Lago di Vico - Periodo di validità 2019/2020 - 2032/2033 con le suesposte modifiche, apportate in adeguamento alla Sentenza n. 1772 del 01/02/2023 emanata dal TAR del Lazio, per gli interventi ricadenti nelle disposizioni dell'art. 149 del D.lgs. 42/2004;

DETERMINA

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) Di riapprovare, per le componenti forestali escluse dall'applicazione del citato art. 34 bis ex LR 39/2002, il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale - PGAF del Comune di Caprarola (VT) - Area interna alla Riserva Naturale Lago di Vico - Periodo di validità 2019/2020 - 2032/2033 con le modifiche apportate in adeguamento alla Sentenza n. 1772 del 01/02/2023 emanata dal TAR del Lazio, per gli interventi ricadenti nelle disposizioni dell'art. 149 del D.lgs. 42/2004;

<i>PF</i>	<i>Anno del taglio</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Tipo di utilizzazione</i>
5	2031/32	7,4	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
6	2031/32	8,8	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
12	2030/31	5,8	Dirado basso
24	2030/31	5,3	Dirado basso

- l'utilizzazione della fustaia di cerro di Posta Vecchia secondo lo schema seguente:

<i>PF</i>	<i>Anno del taglio</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Tipo di utilizzazione</i>
25	2027/28	11,1	Dirado basso
26	2027/28	9,6	Dirado basso
27	2025/26	1	Dirado basso
28	2026/27	9,6	Dirado basso
29	2028/29	8,1	Dirado basso
30	2028/29	14,9	Dirado basso
31	2026/27	9,5	Dirado basso
32	2030/31	9,8	Dirado basso
33	2030/31	10,9	Dirado basso
34	2025/26	11,4	Dirado basso
35	2025/26	8	Dirado basso
36	2019/20	10,5	Dirado basso
37	2024/25	12,4	Dirado basso
38	2026/27	14,6	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
39	2021/22	10,6	Dirado basso
40	2022/23	14,4	Dirado basso
41	2024/25	2	Dirado basso
42	2032/33	11,6	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
43	2019/20	6,5	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
44	2032/33	8,8	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
45	2032/33	10,7	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
46	2032/33	8,8	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro e diradamento
47	2020/21	10,5	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
48	2020/21	17	Dirado basso
49	2023/24	9,2	Dirado basso
50	2028/29	11,8	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
51	2023/24	8,6	Dirado basso
52	2028/29	6,1	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
53	2028/29	7,6	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro

- l'utilizzazione della fustaia di cerro di Monte Venere secondo lo schema seguente:

<i>PF</i>	<i>Anno del taglio</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Tipo di utilizzazione</i>
61	2029/30	19,9	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro
66	2032/33	12,9	Taglio di sementazione sui cerri e taglio di diradamento sui faggi
68	2032/33	14,3	Taglio di sementazione nelle zone con rinnovazione affermata; dirado dove necessario
70	2032/33	3,2	Taglio di sementazione dei cerri di maggiore diametro

- j) Di escludere dalle utilizzazioni, in base all'effettiva area basimetrica del faggio e delle altre specie:
- la **PF 7** di Monte Fogliano, definita cerreta ma con faggio (g) pari a 53% e cerro (g) pari a 47%;
 - la **PF 66** di Monte Venere, definita cerreta ma con faggio (g) pari a 62% e cerro (g) pari a 37%;
- k) Di stabilire che gli interventi dei tagli intercalari e non prescrittivi previsti nelle differenti annate silvane, possano essere attuati durante tutta la validità del Piano come anche stabilito nelle precedenti Determinazioni di approvazione;
- l) Di stabilire che gli interventi previsti nelle differenti annate silvane, possano essere attuati anche nelle due stagioni silvane successive qualora non fosse possibile effettuare le utilizzazioni previste nel Piano dei Tagli, senza necessità di iniziare le procedure di variante al PGAF stesso, nel rispetto dell'art. 4 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05 e, in particolare, il comma 7 inerente all'estensione della tagliata.
- m) di stabilire che:
1. le aree ad evoluzione naturale e le altre aree della compresa a faggeta come quelle a cerreta, se non utilizzate, potranno essere valorizzate, anche economicamente, ai sensi della LR 17/2016 attraverso l'analisi della multifunzionalità e dei flussi di servizi ecosistemici (assorbimento di CO₂, prodotti non legnosi del bosco, potabilizzazione delle acque, servizi culturali - ricreativi);
 2. la **PF 6** possa essere destinata anche ad uso ricreativo, modulando l'eventuale intervento di utilizzazione selvicolturale in modo funzionale allo scopo ricreativo stesso;
 3. il Comune potrà promuovere, a metà del periodo di validità del Piano, una revisione dello stesso che valuti le condizioni delle particelle forestali utilizzate e quelle escluse dal taglio in merito alla conservazione del faggio;
- n) di ribadire le prescrizioni e i vincoli posti con le precedenti Determinazioni di approvazione:
- 1) per il periodo di validità del PGAF, il soprassuolo a faggeta non potrà essere interessato da interventi di utilizzazione selvicolturale a fini produttivi, né di sperimentazione;
 - 2) dovranno essere preservate delle fasce di rispetto di almeno 10 metri lungo i corsi d'acqua e le aree a vocazione turistica (aree di sosta) dovranno essere trattate in modo selvicolturale adeguato alla fruizione valutando i pericoli di caduta delle piante malate o deperienti;
 - 3) sia rilasciata un'area di non intervento di 50 m di raggio intorno alle sorgenti e un'area di rispetto in cima al Monte Venere a partire dalla quota di 750m slm;
 - 4) le piante da abbattere dovranno, ai sensi della normativa, prevedere apposizione del timbro professionale con apposito martello forestale, alla base del fusto, ad esclusione di quelle piante che, nei diradamenti, che dovessero risultare inferiori al diametro medio della particella forestale;
 - 5) l'area boscata con la pedana per il volo dei deltaplani nella PF 31 potrà essere tagliata nell'intorno della pedana, con criteri volti a favorire l'uso ricreativo stesso;
 - 6) in deroga al PGAF e al Piano dei Tagli, e in coerenza con l'art. 34 bis della LR n. 39/2002, potranno essere messi in atto interventi di messa in sicurezza lungo le strade provinciali e comunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Forestale artt. 86 e 104;
 - 7) per il periodo di validità del PGAF, al fine di far affermare la rinnovazione, dovranno essere sospesi i diritti di uso civico di pascolo in bosco nelle particelle forestali di ceduo di castagno e cerreta, oggetto di utilizzazione finale (tagli di sementazione) e nelle altre componenti boschive in cui verrà ritenuto opportuno, anche a seguito di segnalazione della Riserva Naturale Lago di Vico;
 - 8) per il periodo di validità del PGAF il diritto di legnatico potrà essere attuato secondo quanto previsto dal Regolamento stesso, solo a seguito di richiesta presso il Comune di Caprarola e conseguente collaborazione con la Riserva Naturale ai fini dell'autorizzazione medesima;
 - 9) siano utilizzati i fondi accantonati anche per i miglioramenti previsti dalla partecipazione al PSR, per l'eventuale tutela della rinnovazione attraverso recinzioni, per la manutenzione della viabilità forestale e per quanto previsto nel PGAF;
 - 10) siano realizzati i vertici e i confini del particellare con vernice indelebile gialla, preventivamente all'attuazione dei singoli progetti di attuazione;

- 11) dovranno essere martellate, alla base del fusto, tutte le piante da abbattere negli interventi su fustaia - ad eccezione nei tagli di diradamento di quelle piante che dovessero risultare inferiori al diametro medio della particella forestale - e tutte le piante di oltre due turni nei cedui;
 - 12) nei cedui le matricine dovranno essere obbligatoriamente marcate, con vernice indelebile colorata, a petto d'uomo e punto al piede e riportate sul Capitolato d'Oneri;
 - 13) nell'alto fusto le piante oggetto di taglio nei diradamenti e dei tagli di sementazione dovranno essere obbligatoriamente marcate, con vernice indelebile colorata, a petto d'uomo e punto al piede e riportate sul Capitolato d'Oneri;
 - 14) le utilizzazioni forestali non dovranno essere eseguite nel periodo compreso tra il 31 marzo ed il 31 luglio;
 - 15) dovranno quanto più possibile essere concertati, fin dalle prime fasi, gli interventi di utilizzazione boschiva e la marcatura delle particelle forestali dovrà avvenire, secondo le scelte tecnico/progettuali previste dal PGAF e/o dai progettisti, richiedendo la collaborazione del personale della Riserva Naturale Regionale Lago di Vico;
 - 16) dovrà essere delimitata e rilasciata ad evoluzione naturale a tutela dei coleotteri *Cerambix cerdo* e *Osmoderma eremita* la superficie di 8,4 ha, a cavallo delle particelle forestali n. 25 e 26;
 - 17) dovranno essere rilasciate almeno n. 4 piante mature o stramature per ettaro;
 - 18) dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro;
 - 19) dovranno essere rispettate le piante di edera sulle piante presenti in bosco e non interessate dal taglio;
 - 20) dovranno essere rilasciati nei tagli di sementazione individui di dimensioni, età e struttura, funzionali alla disseminazione e alla rinnovazione;
 - 21) gli esemplari da rilasciare a dote del bosco dovranno essere reclutati anche tra le specie forestali correlate, di minore diffusione e produttrici di bacche, in modo da diversificare la composizione specifica e accrescere la resilienza delle formazioni nei confronti di turbative climatiche e di ordine fitosanitario;
 - 22) per gli alberi monumentali che dovessero riscontrarsi su tutto il territorio della proprietà, valgono le norme regionali (LR 39/02 - art. 31, 32, 33) e nazionali (L.10/13 e D.M. 24 Ottobre 2014); per questi alberi devono essere messe in pratica tutte le azioni volte alla loro salvaguardia e valorizzazione nonché avviare l'iter per la loro gestione.
 - 23) non potranno essere tagliati esemplari della flora protetta (Agrifoglio, Tasso, ecc.) ai sensi della LR n.61 del 19.09.1974 né esemplari a rischio nel Lazio compresi nell'Allegato B della LR 39/2002;
 - 24) dovrà essere predisposto un apposito progetto per la sistemazione della strada di mezzo, al fine di poter effettuare l'intervento previsto nel PGAF e lo stesso dovrà essere sottoposto ad autorizzazione di tutti gli enti competenti, ivi inclusi gli uffici regionali.
- o) Di stabilire che, per quanto riguarda la viabilità:
- 1) sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria e, qualora si presentasse l'esigenza di ampliare la viabilità presente con interventi straordinari, allora saranno coinvolti gli Enti deputati al rilascio di nulla osta/pareri di settore;
 - 2) che per un eventuale recupero e/o eventuale realizzazione ex-novo di strade, vengano acquisiti i pareri da parte degli enti competenti, così come indicato nelle normative vigenti ovvero che "*interventi di interesse forestale, ma non di competenza forestale (esempio realizzazione ex novo di viabilità forestale permanente, ecc.) ... (omissis) ... devono eseguirsi sulla base di specifica progettazione esecutiva a norma delle leggi vigenti*" da sottoporre alle procedure abilitative di settore, previa acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia.
 - 3) Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05, in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione previsti nei PGAF, con particolare riferimento ai lavori di cui all'art. 130 del RR n.7/2005 così come definiti dalla circolare regionale prot.

n. 76026 del 22.02.12, ovvero che “*Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene (omissis) la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti e per tutti gli altri interventi per i quali è specificatamente previsto dalla determinazione di approvazione*”.

- p) Di stabilire l’obbligo, per la Proprietà, di osservare le seguenti disposizioni:
- 1) Che, presso l’Albo pretorio on line del Comune di Caprarola dovrà essere pubblicata, per un periodo pari a 15 gg l’avviso relativo alla possibilità di consultazione degli atti in oggetto (Determinazione ed elaborati pianificatori del PGAF) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 15 giorni successivi al termine stabilito per la pubblicazione stessa.
 - 2) Che ai fini dell’emanazione del Provvedimento regionale di esecutività, la proprietà dovrà inviare alla Regione Lazio copia del Certificato attestante l’avvenuta pubblicazione del PGAF presso l’Albo pretorio on line comunale, corredato dalle eventuali osservazioni presentate o dichiarando sullo stesso che non sono state osservazioni.
 - 3) Di fare riferimento, per i tagli boschivi, ad imprese forestali iscritte all’elenco regionale.
 - 4) Di nominare, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, il collaudatore, ribadendo che, ai sensi della normativa vigente, non può coincidere con il progettista.
 - 5) Di inviare Comunicazione Inizio lavori, da effettuarsi con 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla data presunta di avvio degli interventi attuativi, all’Ente destinatario del conferimento delle funzioni ai sensi della LR 39/2002, (alla Provincia per interventi maggiori di tre ettari, ai Comuni per interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale ed alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competenti, alla Riserva Naturale Lago di Vico e, laddove necessario, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici territorialmente competente. La Comunicazione dovrà attestare:
 - a. la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione forestale e territoriale vigente;
 - b. l’immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti;
 - c. dovrà essere allegato un Progetto attuativo o Progetto di utilizzazione forestale semplificato, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, caratterizzato da:
 - estratto cartografico;
 - sintesi della descrizione particellare;
 - elaborazioni dendrometriche - desunte da nuove aree di saggio, elaborate ex novo sul 4% della superficie di intervento, o dall’aggiornamento dei dati di Piano, con analisi delle altezze, delle età del soprassuolo, della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria), piedilista di martellata e/o matricinatura (se previsti) e capitolato d’oneri.
 - 6) Di comunicare, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data effettiva dell’inizio delle operazioni di campo con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto al loro avvio, nonché avviso di fine taglio, entro 10 (dieci) giorni dall’ultimazione delle operazioni.
 - 7) Che la proprietà deve compilare annualmente il Registro degli interventi e accantonare, ai sensi della normativa vigente, il 10% dei proventi delle utilizzazioni boschive effettuate e vincolarle all’utilizzo per le migliori boschive previste dal PGAF.
- q) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all’interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo per la proprietà l’obbligo di acquisire, preventivamente all’esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi o atti endoprocedimentali eventualmente necessari derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti.
- r) Di stabilire che eventuali modifiche e variazioni a quanto approvato, dovranno essere sottoposte alle procedure di cui all’art. 16 comma 8 ex LR n. 39/02 e smi.
- s) Di stabilire che gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, dal PGAF e dalla presente Determinazione siano da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d’assenso.
- t) Di demandare al Gruppo Carabinieri Forestale di Viterbo il controllo sulla corretta attuazione delle previsioni del PGAF, oggetto di approvazione della presente Determinazione.

u) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della normativa vigente in materia forestale e ambientale.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce la determinazione n. G11244 del 28 agosto 2019 di esecutività e la Determinazione n. G14790 del 29 ottobre 2019 di ulteriori specificazioni;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito <http://WWW.regione.lazio.it>.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Aleandri

Copia

ALL 1 - PGAF di CAPRAROLA					
Particelle escluse dal taglio e particelle da tagliare					
N° Particella	N. Particelle escluse dal taglio				N. Particelle da tagliare
	FAGGETE PURE	FAGGETE MISTE	CERRETE	PF ad invecchiamento indefinito	FUSTAIE DI CERRO / PINETE
1		1 FAGGETE MISTE			
2		2 FAGGETE MISTE			
3				3 invecch. indefinito	
4		4 FAGGETE MISTE			
5					5 Fustaia Cerro
6					6 Fustaia Cerro
7			7 CERRETA MONTE FOGLIANO		
8	8 FAGGETA PURA				
9				9 invecch. indefinito	
10	10 FAGGETA PURA				
11	11 FAGGETA PURA				
12					12 Fustaia Cerro
13	13 FAGGETA PURA				
14	14 FAGGETA PURA				
15	15 FAGGETA PURA				
16	16 FAGGETA PURA				
17	17 FAGGETA PURA				
18	18 FAGGETA PURA				
19				19 invecch. indefinito	
20		20 FAGGETE MISTE			
21		21 FAGGETE MISTE			
22		22 FAGGETE MISTE			
23		23 FAGGETE MISTE			
24					24 Fustaia Cerro
25					25 Fustaia Cerro Posta vecchia
26					26 Fustaia Cerro Posta vecchia

27					27 Fustaia Cerro Posta vecchia
28					28 Fustaia Cerro Posta vecchia
29					29 Fustaia Cerro Posta vecchia
30					30 Fustaia Cerro Posta vecchia
31					31 Fustaia Cerro Posta vecchia
32					32 Fustaia Cerro Posta vecchia
33					33 Fustaia Cerro Posta vecchia
34					34 Fustaia Cerro Posta vecchia
35					35 Fustaia Cerro Posta vecchia
36					36 Fustaia Cerro Posta vecchia
37					37 Fustaia Cerro Posta vecchia
38					38 Fustaia Cerro Posta vecchia
39					39 Fustaia Cerro Posta vecchia
40					40 Fustaia Cerro Posta vecchia
41					41 Fustaia Cerro Posta vecchia
42					42 Fustaia Cerro Posta vecchia
43					43 Fustaia Cerro Posta vecchia
44					44 Fustaia Cerro Posta vecchia
45					45 Fustaia Cerro Posta vecchia
46					46 Fustaia Cerro Posta vecchia
47					47 Fustaia Cerro Posta vecchia
48					48 Fustaia Cerro Posta vecchia
49					49 Fustaia Cerro Posta vecchia
50					50 Fustaia Cerro Posta vecchia
51					51 Fustaia Cerro Posta vecchia
52					52 Fustaia Cerro Posta vecchia

53					53 Fustaia Cerro Posta vecchia
54		54 FAGGETE MISTE			
55		55 FAGGETE MISTE			
56		56 FAGGETE MISTE			
57				57 invecch. indefinito	
58				58 invecch. indefinito	
59				59 invecch. indefinito	
60				60 invecch. indefinito	
61					61 Fustaia Cerro Monte Venere
62		62 FAGGETE MISTE			
63				63 invecch. indefinito	
64				64 invecch. indefinito	
65		65 FAGGETE MISTE			
66					66 Fustaia Cerro Monte Venere
67				64 invecch. indefinito	
68					68 Fustaia Cerro Monte Venere
69	69 FAGGETA PURA				
70					70 Fustaia Cerro Monte Venere
71					71 Pineta
72					72 Pineta
73					73 Ceduo Castanile